

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA n. 10 del 13 LUGLIO 2011

OGGETTO: Programma crocieristico 2011. Approdo m/n nave da crociera "CLUB MED II alla Banchina Carbonifera Nord nel Seno di Levante. Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in genere e di sosta di autovetture.

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, nominato con Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti, in data 7 giugno 2011,

VISTO il programma crocieristico del mese di luglio 2011, dal quale si evince l'approdo della m/n da crociera CLUB MED II per il giorno 14 p.v. prevista arrivare alle ore 08.00 circa e ripartire alle 19.00 dello stesso giorno;

PRESO ATTO della richiesta dell'Agenzia Marittima del 19/01/11 con la quale ha richiesto l'ormeggio presso la banchina Dogana;

TENUTO CONTO che la banchina Dogana è in concessione alla Salento Yachting Terminal e che per la stessa non è stato ancora elaborato il PFSA (Port Facility Security Assessment) e relativo PFSP (Port Facility Security Plan);

VISTA la nota n. 6474 in data 16 giugno 2011 di questa Autorità portuale, indirizzata alla società Salento Yachting Terminal;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Capitaneria di Porto di Brindisi alla Salento Yachting Terminal ed a questo Ente con la nota n. 12445 in data 16 giugno 2011;

CONSIDERATO che, sino al momento in cui le banchine Dogana e Centrale, nei tratti in concessione alla Salento Yachting Terminal non saranno dotate di PFSP approvato, non è possibile fruire delle stesse infrastrutture per l'accosto di unità soggette alla normativa di Security;

SENTITO per le vie brevi il P.F.S.O. di questa Autorità portuale;

CONSIDERATO che per garantire le migliori condizioni di security all'approdo sopra citato nonché recuperare spazi idonei alla sosta ed al transito degli autobus da turismo



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

previsti, è necessario procedere all'emanazione dello specifico provvedimento che destinando la banchina all'accosto della nave da crociera, non consente l'ormeggio ad altre imbarcazioni in genere presso la banchina in oggetto e la sosta delle autovetture private nel tratto di sedime portuale che va dal tratto di via R. di Bulgaria e il tunnel della stazione Marittima;

VISTA l'Ordinanza n.9 del 04/07/2011 di questa Autorità;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994,n.84,

ORDINA ART.1

Con decorrenza dalle ore 06.00 del giorno 14 luglio 2011 e sino alle ore 19.00 dello stesso giorno, con eccezione della m/n CLUB MED II è vietato l'ormeggio temporaneo di imbarcazioni in genere presso la banchina in oggetto ed il parcheggio e la sosta di tutte le autovetture private, anche se munite di permesso di accesso al porto, nell'area di sedime portuale compreso tra il varco di via R. di Bulgaria e il tunnel della Stazione Marittima, in direzione di via Spalato, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.


Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma le autovetture di servizio delle Forze dell'Ordine, delle P.A. operanti in porto, i taxi autorizzati nonché gli autobus da turismo impegnati nel trasferimento dei croceristi in aeroporto, che parcheggeranno momentaneamente all'interno dell'area sterile nei pressi del Terminal di Levante.

ART.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice della Navigazione.

Eventuali veicoli in divieto di sosta potranno essere rimossi ai sensi dell'art. 1161, 2° comma, Cod. Nav.


IL PRESIDENTE
Prof. Iraklis HARALAMBIDIS





